



ORDINANZA DEL SINDACO N° 2 DEL 17 APRILE 2023 - Proroga limiti di esercizio impianti termici -

IL SINDACO

PREMESSO che il DM n. 383 del 06.10.2022 del Ministero della Transizione Ecologica il quale ha previsto:

- per la **stagione invernale 2022-2023** la riduzione di 15 giorni dei limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del DPR n.74/2013 e in particolare per la ZONA C (nella quale ricade il Comune di SAN SALVO) l'esercizio è consentito nel limite **di 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo**, ad eccezione degli edifici indicati nell'art. 1 commi 4 e 5;
- la riduzione di un grado dei valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 ad eccezione degli edifici indicati nell'art. 1 comma 11;

RICHIAMATI:

- il D.P.R. 74 del 16.04.2013 "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*" ed in particolare gli articoli 3 e 4 recanti, rispettivamente, i "Valori massimi della temperatura ambiente" e i "Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale" (di seguito: DPR n.74/2013);
- l'articolo 5 comma I del citato D.P.R. rubricato "*Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici*", in base a quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;
- la Legge 09 Gennaio 1991, n. 10, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici al fine del contenimento dei consumi di energia;

VISTO il D.P.R. 26 Agosto 1993, n. 412, riguardante il regolamento di attuazione della legge sopra menzionata;

TENUTO CONTO che il Comune di SAN SALVO è inserito nella zona climatica "C" dell'art. 4 del citato DPR n.74/2013, e che a seguito delle disposizioni introdotte dal DM 383/2022 l'esercizio degli impianti termici alimentati a gas naturale è consentito con i seguenti limiti: di 9 ore **giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo**, ad eccezione degli edifici indicati nell'art. 1 commi 4 e 5;

VISTA la deliberazione di GM n. 192 del 21/10/2022 relativa all'adozione di misure volte al contenimento dei consumi e della spesa energetica;



CITTA' DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

Cap 66050

☎ 0873 3401

P.IVA 00247720691

RIBADITO che, al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera **non superiore alla metà** di quella consentita a pieno regime e pertanto per 4,5 ore;

CONSIDERATO che le temperature diurne degli ultimi giorni risultano costantemente basse e pertanto si rende necessario consentire l'accensione degli impianti pubblici e privati di produzione, distribuzione ed utilizzazione di calore installati sul territorio comunale e negli edifici scolastici in deroga ai limiti massimi stabiliti dal comma 2 dell'art. 9 del D.P.R. 26.08.1993, n. 412;

RITENUTO, PERTANTO, che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 comma 1 del DPR n.74/2013, giustificando una proroga del periodo di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale per tutte le categorie di edifici dal 17 aprile 2023 al 24 aprile, limitando a 4,5 ore giornaliere la durata di attivazione degli stessi, fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di rilevanti variazioni meteorologiche;

PER QUANTO in premessa enunciato;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art.54;

DISPONE

che dal **17 aprile 2023 e sino al 24 aprile 2023** è consentito l'esercizio degli impianti termici degli edifici pubblici e privati nel Comune di San Salvo, per una durata massima di attivazione di 4,5 ore giornaliere, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno, in deroga ai limiti massimi stabiliti dal comma 2 dell'art. 9 del D.P.R. 26.08.1993, n. 412, con l'avvertenza che, in caso di miglioramento delle condizioni meteorologiche, gli stessi vengano disattivati.

ORDINA

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio on line del Comune e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

- che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.



CITTA' DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

Cap 66050

☎ 0873 3401

P.IVA 00247720691

AVVERTE

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n.°1034 del 06.12.1971 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R.n.°1199 del 24.11.1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica).

San Salvo, 17 APRILE 2023



IL SINDACO
EMANUELA DE NICOLIS

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)